

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI COMUNALI NON
RIENTRANTI NEL PATRIMONIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 30.6.2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 34 del 26.4.2010**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI NON RIENTRANTI NEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi ad uso abitativo del Comune di Cusano Milanino non soggetti alla regolamentazione relativa al patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica, determinando i criteri di assegnazione degli stessi, in modo da garantire la trasparenza amministrativa e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sono considerati alloggi non soggetti alla regolamentazione relativa al patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica, gli immobili acquisiti nel corso degli anni, senza il concorso di contributi pubblici finalizzati.

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi oggetto del presente regolamento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio di Cusano Milanino
- mancanza di titolarità di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella Regione Lombardia

ART. 3 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli alloggi saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

1. per fronteggiare esigenze abitative emergenti in conseguenza dell'attuazione di programmi dell'Amministrazione Comunale, così come indicati nel P.E.G. o in altro atto e/o documento dell'Amministrazione
2. secondo la graduatoria E.R.P.

Qualora all'assegnazione secondo la priorità n.1 dovessero concorrere due o più nuclei familiari si procederà secondo i seguenti criteri in ordine d'importanza:

- a. presenza di minori
- b. presenza di portatori di handicap con invalidità superiore al 75%
- c. presenza di anziani oltre i 65 anni
- d. numero componenti il nucleo familiare

A parità di situazioni fra più nuclei si darà priorità:

1. relativamente al criterio a. presenza di figli e loro numero
2. relativamente al criterio b. la percentuale più elevata di invalidità certificata
3. relativamente al criterio c. presenza di anziani e loro numero
4. relativamente al criterio d. numero complessivo dei componenti il nucleo familiare

Nel caso in cui si creassero ancora situazioni di parità fra due o più nuclei si procederà con l'assegnazione al nucleo con ISEE inferiore, considerando come nucleo di riferimento quello anagrafico risultante dallo stato di famiglia.

ART.4 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE

La competenza per l'assegnazione è del Dirigente il quale, all'effettuarsi della disponibilità di uno o più alloggi informerà la Giunta per ricevere disposizioni relativamente alla esistenza dei presupposti di cui all'art.3 punto 1. del presente regolamento.

ART. 5 PROCEDURE COATTIVE DI RILASCIO

Gli assegnatari degli alloggi si impegnano a pagare il canone di locazione dovuto rispettando le relative scadenze. Qualora risultassero inadempienti si provvederà al sollecito con raccomandata r.r., se dopo la lettera di sollecito la persona non provvederà al pagamento del canone insoluto, si predisporranno le relative procedure di rilascio coattivo dell'alloggio secondo i termini di legge, fermo restando le procedure coattive per il recupero del credito.

In caso di sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da parte del locatario per un totale rientro del debito, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere il differimento del termine di rilascio dell'immobile, ovvero rinnovare il contratto di locazione in essere o stipulare un nuovo contratto di locazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia abitativa, alle seguenti condizioni:

1. il differimento del termine di rilascio dell'immobile può essere disposto solo per un periodo coincidente con quello di rientro del debito e quest'ultimo non potrà essere superiore a quello fissato nel contratto di locazione in essere;
2. è ammesso procedere al rinnovo di locazione o alla stipula di nuovo contratto di locazione esclusivamente con conduttori che abbiano saldato nei confronti del Comune debiti a titolo di corrispettivo di locazione.

ART. 6 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti.

ART.7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, come previsto dall'art.10, comma IV dello Statuto Comunale .